

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'O.I.V. (ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)

REG. S.P. 1440
DI DATA 17.01.2017

Tra le seguenti parti:

il COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI rappresentato dal Sindaco Stefano Balloch,
in esecuzione della deliberazione giuntale n. 326 del 28.12.2016 successivamente
integrata con deliberazione giuntale n. 4 del 09.01.2017;

il COMUNE DI BUTTRIO rappresentato dal Sindaco Giorgio Sincerotto, in
esecuzione della deliberazione giuntale n. 213 del 29.12.2016 successivamente
integrata con deliberazione giuntale n. 2 del 09.01.2017;

il COMUNE DI MANZANO rappresentato dal Sindaco Mauro Iacumin, in esecuzione
della deliberazione giuntale n. 164 del 21.12.2016 successivamente integrata con
deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2017;

il COMUNE DI PREMARIACCO rappresentato dal Sindaco Roberto Trentin, in
esecuzione della deliberazione giuntale n. 220 del 28.12.2016 successivamente
integrata con deliberazione giuntale n. 5 del 11.01.2017;

il COMUNE DI PREPOTTO rappresentato dal Sindaco Mariaclara Forti, in
esecuzione della deliberazione giuntale n. 2 del 12.01.2017;

il COMUNE DI REMANZACCO rappresentato dal Sindaco Daniela Briz, in
esecuzione della deliberazione giuntale n. 204 del 28.12.2016 successivamente
integrata con deliberazione giuntale n. 4 del 11.01.2017;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 150/2009 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni
ha, tra l'altro, modificato il sistema dei controlli interni ed abrogato
conseguentemente alcune disposizioni del D.Lgs. n. 286/1999;

	- lo stesso Decreto n. 150/2009 prevede l'istituzione dell'organismo indipendente di valutazione;	
	- che la Regione Friuli Venezia Giulia, con l'art. 6 della L.R. 16/2010 n. 16 ha previsto e disciplinato l'organismo di cui sopra prevedendo che ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 5; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale.	
	PRESO ATTO CHE:	
	- ogni Comune deve dunque dotarsi di un organismo di valutazione e che può farlo anche in forma associata;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Oggetto della convenzione	
	Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 26/2014 ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni attinenti il funzionamento dell'O.I.V. (organismo indipendente di valutazione).	
	Art. 2 - Sede e durata	
	La sede dell'O.I.V. viene individuata presso il Comune di Cividale del Friuli che assume la funzione di Comune capofila.	
	La presente convenzione ha durata dal 1.01.2017 fino al 31.12.2017 eventualmente prorogabile, se la normativa lo permette, fino al 10.12.2018;	
	La convenzione potrà cessare anche prima del termine stabilito per mutuo consenso	

dichiarato dalla Giunte Comunali dei comuni aderenti.

Art. 3 - Composizione e durata in carica

L'O.I.V. è un organo collegiale, formato da 3 componenti di cui 2 Segretari comunali scelti fra quelli in servizio presso i Comuni che aderiscono alla convenzione e un componente esterno. I Segretari comunali non possono essere membri dell'O.I.V. che opera presso l'ente in cui prestano servizio. La durata della nomina dell'O.I.V. è di 3 anni, fermo restando che tale nomina termina, comunque, in caso di cessazione a qualsiasi titolo della presente convenzione.

Art. 4 - Componente esterno

Il componente esterno viene individuato nella persona che ricopre attualmente la figura di componente esterno dell'O.I.V. del Comune di Cividale del Friuli, in possesso dei requisiti di elevata professionalità e di esperienza maturata nel campo del management, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche per garantire la continuità dell'attività intrapresa.

Art. 5 - Requisiti e cause di incompatibilità

I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso di requisiti di elevata professionalità e di esperienza maturata nel campo del management, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Si applicano le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative. La revoca dell'O.I.V. avviene con deliberazione giuntale del Comune capofila, nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine degli enti o in contrasto con il ruolo assegnato. Il singolo componente dell'O.I.V. decade per assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive.

Art. 6 - Competenze dell'O.I.V.

L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

	a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;	
	b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale;	
	c) valida la relazione sulla prestazione; la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;	
	d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;	
	e) propone alla giunta la valutazione annuale dei vertici delle articolazioni organizzative dell'ente e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;	
	f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;	
	g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.	
	Art. 7 - Diritto di accesso	
	L'O.I.V. ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati e detenuti dai Comuni aderenti, ritenuti utili dall'O.I.V. stesso per l'esercizio delle proprie attività.	
	I Segretari comunali, gli incaricati di P.O. e i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'O.I.V..	
	Art. 8 - Compenso e riparto spese	

	Al componente esterno dell'O.I.V. verrà corrisposto un compenso annuo netto di €	
	5.000,00= (oltre agli oneri IVA di legge) in proporzione all'effettiva durata della	
	nomina, mentre i Segretari comunali svolgeranno la loro prestazione a titolo gratuito.	
	Il compenso è ripartito in parti uguali tra i Comuni convenzionati.	
	Art. 9 - Recesso, penalità e scioglimento del vincolo convenzionale	
	Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno	
	tre mesi.	
	Il recesso di cui al precedente comma impone al Comune recedente l'accollo delle	
	spese poste a suo carico per l'intera durata in carica dell'O.I.V..	
	La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di	
	deliberazioni di scioglimento approvate dalle Giunte Comunali degli enti	
	convenzionati.	
	L'eventuale contenzioso tra gli enti convenzionati è demandato al collegio arbitrale	
	disciplinato al successivo art. 11.	
	Art. 10 - Modifiche della convenzione	
	Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi	
	dalle Giunte Comunali degli enti convenzionati.	
	Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente	
	gestione associata sono approvati dalle Giunte Comunali dei Comuni che recedono	
	o che aderiscono.	
	Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i	
	termini originari di durata.	
	Art. 11 - Controversie	
	Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della	
	presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri	

di cui:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

- uno dalla Conferenza dei Sindaci;

- il terzo di comune accordo fra i due arbitri come sopra nominati.

Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 12 - Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dai comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 13 - Disposizioni generali

I comuni convenzionati danno atto che la presente convenzione è soggetta alle previsioni normative in materia che nel tempo dovessero intervenire.

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.